

giurisprudenza di tale e tanta importanza che ogni maggiore attenzione non sarebbe mai soverchia.

Dice il Ministero: « L'individuo arrestato dovrà fra lo spazio di 24 ore essere rimesso ai tribunali per essere giudicato, giusta le regole ordinarie di procedura. »

La Commissione si esprime così: « Giusta le leggi generali, purchè procedano i tribunali colla massima sollecitudine. »

Di qui si scorge che la Commissione aveva il desiderio di raccomandare al magistrato di procedere colla massima sollecitudine. Ma tutti quelli che sono esperti di materie forensi sanno che la legge non raccomanda ma impone; sanno che ai tribunali non basta un vago desiderio di legislatore, ma vuolsi una precisa norma da cui il giudice non possa allontanarsi.

Il deputato Boncompagni, entrando anch'egli in questo santissimo desiderio, proponeva un emendamento, col quale si prescrive ai tribunali di procedere solleciti a giudicare dell'opportunità e della giustizia dell'arresto. Ma questa sollecitudine è pur sempre lasciata alla discrezione del giudice.

Io, o signori, che conosco tutti gli orrori della prigione, so come lente passino le ore contate dal dolore e non posso a meno di accelerarne il corso.

Si prescrive dal Codice di procedura criminale che il giudice d'istruzione nello spazio di 24 ore abbia ad interrogare l'arrestato, e che nello spazio d'una settimana abbia a farne rapporto alla Camera di consiglio.

Trattandosi d'arresti seguiti con tutte le forme legali che tutelano la libertà individuale, questi termini sono sufficienti; ma trattandosi di un arrestato in via di polizia, che lascia troppo sospettare l'arbitrio, ogni dilazione è sempre troppa.

Quindi ho voluto che il giudice interrogasse immediatamente il detenuto, e che in 24 ore ne riferisse alla Camera di consiglio, la quale avesse obbligo di statuire immediatamente sopra la legalità dell'arresto, ovvero ordinasse il rilascio dell'arrestato.

Per questo modo, o signori, se si offende la libertà individuale con poteri straordinari, si tempera almeno l'arbitrio della polizia colla protezione della magistratura.

Quanto all'ultimo paragrafo del mio emendamento, non era forse di assoluta necessità, imperocchè già nel Codice penale siano stabilite congrue prescrizioni contro gli agenti della forza pubblica che abusano del potere con arbitrari atti. Ho voluto tuttavia ne facesse special menzione perchè esistesse nella legge una specie di giustificazione per chi la promosse, ed una specie di severo avvertimento per chi deve eseguirla.

Queste considerazioni spero che la Camera vorrà accoglierle con maturo consiglio; e se fia vero che abbiasi a metter mano nel sacro deposito della libertà cittadina, deh! non si dimentichi almeno di difenderne le estreme reliquie con sagge riserve e con prudenti circospezioni. (*Applausi*)

IL PRESIDENTE. Domanderò se questa proposta è appoggiata.

(E appoggiata.)

BONCOMPAGNI. Mi pare che, trattandosi di quistione piuttosto complicata, forse si agevolerebbe la discussione se questi emendamenti fossero rimandati alla Commissione.

RATTAZZI, ministro degl'interni. Mi pare che la questione non sia molto intricata. E se mi si permette, dirò qualche parola in risposta alle asserzioni del deputato Brofferio.

Egli vorrebbe aggiungere ancora cautele maggiori per far sì che sia l'arrestato prontamente giudicato. Io credo si possa acconsentire ad una di queste cautele, ed è quella che tende

a stabilire come appena sia l'arrestato consegnato all'autorità giudiziaria debba l'assessore istruttore procedere all'esame del medesimo; ma per quanto riguarda la successiva prescrizione, cioè che debba entro 24 ore l'assessore fare la relazione al Consiglio, e che debba quindi il Consiglio entro 24 ore pronunciare definitivamente o sul rinvio o sull'accusa, io penso che non si possa consentire, poichè entro 24 ore non sempre è fattibile al Consiglio di radunarsi, tanto meno poi può essere fattibile avere i dati necessari sopra cui fondare il giudizio; si supponga, come potrebbe avvenire, che sulla colpa di una persona arrestata occorra farsi trasmettere carte lontane dal luogo dove l'arresto è seguito. Ora come potrebbe il Consiglio pronunciare se dovesse entro le 24 ore pronunciare il giudizio? Sovente dovrebbe assolvere colui che potrebbe poi risultare colpevole; vi possono essere testimoni, i quali depongano sulla colpevolezza dell'individuo, ed i testimoni non si possono costringere a fare le loro deposizioni entro 24 ore; tante volte, ancorchè volessero, non potrebbero essere pronti a deporre entro questo spazio. È dunque indispensabile che si lasci il tempo necessario affinchè e il processo si possa istruire, ed i giudici possano decidere sopra dati certi e positivi. Con ciò non dev'essere lasciata la facoltà ai giudici di protrarre indefinitamente il termine del processo, ma a questo primieramente provvede la legge, la quale stabilisce in genere che tutti i procedimenti debbano essere al più presto possibile ultimati.

Vi provvederebbe in secondo luogo maggiormente il progetto emendato dalla Commissione, giusta cui dai giudici si debbe procedere colla massima sollecitudine. La quale dichiarazione dimostra come in questo procedimento maggiore debba essere la celerità in confronto anche degli altri ordinari. Ma non conviene poi spingere la cosa al segno di limitare il termine di 24 ore dal giorno dell'interrogatorio al giorno della relazione del Consiglio, ed alle 24 ore dal giorno di questa relazione alla sentenza, il che renderebbe nulla l'efficacia delle disposizioni della legge.

BROFFERIO. Non parmi che il signor ministro siasi bene apposto nelle sue considerazioni. La Camera di consiglio non pronuncia una sentenza definitiva sui fatti che vengono denunciati; essa non fa che pronunciare sulla legalità dell'arresto; non fa che investigare se vi fossero indizi sufficienti perchè si privasse un cittadino della libertà; in caso affermativo manda la causa ai tribunali competenti, in caso contrario ordina il rilascio del detenuto.

A quest'uopo non si richieggono nè molti incumbenti, nè vuolsi gran corredo di prove; basta che il ministro trasmetta al tribunale i documenti che giustificano l'ordine di arresto; sopra di essi la Camera di consiglio sarà in grado di pronunciare il giudizio suo.

Se mi si opponga la brevità del tempo e la soverchia operosità che si pretende dal giudice istruttore, quando si tratta della libertà dei cittadini, si ha diritto di pretendere che il giudice sacrifichi, ove d'uopo, i suoi riposi e le sue notti; non è che a questo prezzo che si salva la patria e si custodisce la libertà. (*Applausi*)

RATTAZZI, ministro dell'interno. Sicuramente non è mai troppo poco il tempo, pendente il quale si costringe chiunque a rimanere in carcere; io credo che vi debba essere il tempo che è necessario per lo scoprimento della verità, e che quando la cosa si riduca a questi termini, il tempo non possa dirsi eccessivo.

Ora il signor deputato Brofferio parlando ha sempre supposto il caso che il Consiglio faccia luogo all'accusa; io invece faccio il caso inverso, cioè che il Consiglio credesse di non